



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BIANCONI e D’AMBROSIO LETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 1° febbraio 2006, n. 43 ha cercato di dettare una disciplina organica e sistemica in un settore, quello della disciplina delle professioni sanitarie, a lungo trascurato dal legislatore. È noto, infatti, che le professioni sanitarie, pur rappresentando un nodo cruciale dell'assistenza sanitaria, sono state regolate da una disciplina normativa assolutamente non adeguata a cogliere le innumerevoli istanze di sviluppo che la stessa domanda di prestazioni proveniente dai cittadini sembrava sollecitare. Provvedimenti di diverso rango normativo, tra loro non coordinati ed eterogenei; stratificazione di diverse discipline caratterizzate da una commistione tra disposizioni di principio e norme di dettaglio; assenza di organicità nei diversi interventi succedutisi nel tempo: tutti questi problemi di ordine legislativo hanno per lungo tempo ostacolato lo sviluppo delle professioni sanitarie, impedendo loro un'evoluzione conforme ai più recenti mutamenti del sistema sanitario.

Al fine di cercare una possibile soluzione a questi problemi latenti, due sono le principali innovazioni promosse dalla legge n. 43 del 2006 nel settore delle professioni sanitarie: da un lato, la delega al Governo ad istituire, con uno o più decreti legislativi, appositi ordini professionali per ciascuna area organica di professioni sanitarie; dall'altro lato, l'individuazione di specifici profili in cui si articolano le professioni sanitarie, con particolare riguardo all'istituzione ed attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Le importanti innovazioni previste dalla legge n. 43 del 2006 sul riordino delle pro-

fessioni sanitarie rimangono, tuttavia, ancora ad oggi inattuata. La delega originaria contenuta nell'articolo 4 della legge è infatti scaduta nel passaggio dalla XIV alla XV legislatura parlamentare. Nella XV legislatura, è stato approvato, con la legge 17 ottobre 2007, n. 189, un differimento del termine di delega originario, che tuttavia non ha consentito di giungere all'approvazione di un decreto legislativo.

Il ritardo nell'attuazione di questa importante riforma di settore rende necessario intervenire con una proposta di legge parlamentare, volta a recuperare, attraverso un procedimento legislativo autonomo, le linee guida delineate nella legge n. 43 del 2006.

La necessità di un intervento tempestivo volto a recuperare tali principi e criteri di riforma si comprende agevolmente considerando l'importanza degli obiettivi perseguiti dalla legge n. 43 del 2006 nel riassetto delle professioni sanitarie. In primo luogo, il riferimento è al superamento di quella situazione di disparità di trattamento tra le professioni sanitarie già organizzate in ordini e collegi e quelle che ancora non presentano tale articolazione. Tale intervento è infatti destinato ad influire positivamente sia sulla lotta all'abusivismo, che nel settore in esame continua ad essere elevato, sia sulla promozione della qualità delle prestazioni erogate.

Per realizzare tali obiettivi, l'articolo 1 dispone l'istituzione degli ordini professionali delle professioni infermieristiche, delle ostetriche, delle professioni sanitarie della riabilitazione, dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni tecniche sanitarie e della prevenzione.

L'articolo 2 prevede la costituzione della Consulta regionale degli ordini provinciali

(composta da rappresentanti dei sopraccitati ordini professionali) in ciascun capoluogo di regione.

L'articolo 3 definisce gli albi istituiti presso gli ordini di cui all'articolo 1.

L'articolo 4, comma 1 prevede che gli ordini siano istituiti, di norma, in ogni provincia. Il comma 2 definisce gli organi degli ordini.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, per ciascun albo, presso l'ordine del capoluogo di regione, di una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.

L'articolo 6 stabilisce che gli ordini sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma, di cui il comma 2 individua gli organi.

L'articolo 7 individua i principi cui gli statuti degli ordini e delle federazioni devono attenersi.

L'articolo 8 definisce i requisiti per l'iscrizione agli albi. Gli ulteriori titoli considerati idonei ai fini dell'iscrizione agli albi sono individuati dall'articolo 9.

L'articolo 9 stabilisce, altresì, i casi in cui è prevista la cancellazione dagli albi.

L'articolo 10 attribuisce al Ministro della salute il compito di provvedere alla riorganizzazione a livello territoriale degli ordini.

L'articolo 11 individua le condizioni che consentono di costituire un ordine autonomo

specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 12 richiama, attraverso il rinvio alla legislazione vigente, le attività e funzioni corrispondenti a ciascun profilo professionale.

L'articolo 13 prevede un'integrazione nella composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

L'articolo 14 prevede, in chiave transitoria, la nomina con decreto del Ministro della salute di una commissione di amministrazione temporanea degli ordini delle professioni sanitarie.

All'adozione delle norme attuative della presente legge si provvederà, ai sensi dell'articolo 15, con un regolamento governativo, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 16 conferma, per gli appartenenti agli ordini delle professioni sanitarie, gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 17 e l'articolo 19 dettano alcune disposizioni tecniche sulla disciplina residuale in materia di professioni sanitarie e sulla copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 18 consente il riscatto degli anni di studio per le professioni sanitarie.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Istituzione degli ordini)

1. Sono istituiti gli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui ai commi da 2 a 6, con compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nell'interesse del cittadino.

2. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) sono trasformati in ordini professionali delle professioni infermieristiche.

3. I collegi delle ostetriche sono trasformati in ordini professionali delle ostetriche e degli ostetrici.

4. E istituito l'ordine professionale delle professioni sanitarie della riabilitazione.

5. I collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in ordini professionali delle professioni dei tecnici sanitari di radiologia medica.

6. E istituito l'ordine professionale delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione.

7. Gli ordini professionali di cui al presente articolo sono enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale e finanziaria, e si articolano in federazioni nazionali e ordini territoriali. Gli statuti relativi alla loro organizzazione, adottati nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono predisposti ai sensi dell'articolo 7 e sono approvati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'ar-

articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8. Il Ministero della salute esercita, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, la funzione di vigilanza sugli ordini e sulle professioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Consulta regionale degli ordini provinciali)

1. In ogni capoluogo di regione, per ciascuno degli ordini professionali, è costituita la «Consulta regionale degli ordini provinciali», composta da rappresentanti degli ordini professionali di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 3.

(Istituzione degli albi)

1. Presso gli ordini delle professioni infermieristiche di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

- a) albo della professione di infermiere;
- b) albo della professione di infermiere pediatrico e delle vigilatrici d'infanzia.

2. Presso gli ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

- a) albo della professione di fisioterapista;
- b) albo della professione di logopedista;
- c) albo della professione di podologo;
- d) albo della professione di ortottista e assistente di oftalmologia;
- e) albo della professione di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

f) albo della professione di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

g) albo della professione di terapeuta occupazionale;

h) albo della professione di educatore professionale.

3. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) albo della professione sanitaria di dietista;

f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) albo della professione sanitaria di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) albo della professione di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

l) albo della professione di assistente sanitario.

Art. 4.

(Dislocazione territoriale e organi degli ordini)

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono istituiti in ogni provincia. Qualora il numero degli iscritti all'ordine non superi le 1.000 unità, l'ordine è costituito a livello interprovinciale o regionale.

2. Sono organi degli ordini:

a) il consiglio direttivo;

- b) il presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'ente;
- c) l'assemblea degli iscritti;
- d) la commissione d'albo;
- e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il consiglio direttivo può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro della salute su proposta della relativa federazione nazionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

4. Con il decreto di scioglimento del consiglio direttivo è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'ordine, alla quale competono le attribuzioni del consiglio direttivo, e sono indette nuove elezioni entro tre mesi dallo scioglimento.

Art. 5.

(Commissione disciplinare)

1. Presso l'ordine del capoluogo di regione è istituita, per ciascun albo, una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.

2. Per gli iscritti all'albo che sono anche dipendenti di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle federazioni nazionali, previo nulla osta del Ministero della salute fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili all'iscritto:

- a) se compiuti in qualità di dipendente pubblico, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene;

- b) se compiuti in qualità di dipendente privato, li segnala al datore di lavoro.

4. Gli oneri relativi al funzionamento della commissione sono a carico degli iscritti agli ordini della regione presso cui operano.

Art. 6.

(Organi delle federazioni nazionali)

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.

2. Sono organi delle federazioni nazionali:

- a) il consiglio nazionale;
- b) il presidente;
- c) il comitato centrale;
- d) la commissione d'albo;
- e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il comitato centrale può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con il medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'ordine territoriale. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.

Art. 7.

(Statuti)

1. Gli statuti degli ordini e delle federazioni si attengono ai seguenti principi e criteri:

- a) democraticità nelle procedure di elezione degli organi;
- b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;
- c) individuazione di meccanismi che garantiscano la partecipazione effettiva alla

vita dell'ordine delle professioni meno rappresentate nel consiglio direttivo;

d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;

e) trasparenza delle azioni intraprese, sia d'ufficio sia ad impulso di parte, verso gli iscritti e verso i terzi;

f) leale collaborazione con lo Stato e gli altri enti pubblici;

g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'ordine preveda una funzione di livello dirigenziale;

h) attribuzione dei compiti degli organi, modalità di organizzazione e funzionamento dei medesimi;

i) disciplina della commissione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d);

l) criteri per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli appartenenti agli ordini;

m) criteri per la determinazione della pianta organica degli ordini e delle federazioni;

n) modalità inerenti alla gestione amministrativa e contabile degli ordini e delle federazioni.

2. Gli statuti fissano altresì le misure annuali della contribuzione da parte degli ordini al fine di assicurare il funzionamento delle federazioni.

3. Gli statuti stabiliscono infine le modalità cui devono attenersi tutti gli ordini provinciali nella predisposizione di siti informatici, attraverso i quali sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle proprie attività, alle attività formative, all'elenco degli iscritti, nonché alle sanzioni disciplinari applicate agli iscritti nel corso della loro attività lavorativa.

Art. 8.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione agli albi di cui alla presente legge è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 8;

b) godimento dei diritti civili;

c) buona condotta;

d) possesso di uno dei titoli previsti ai commi da 2 a 7 del presente articolo, nonché all'articolo 9;

e) residenza anagrafica o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine. Per i soggetti di cui al comma 8 è necessario il contratto o permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità presenti nella circoscrizione dell'ordine.

2. Hanno diritto di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 2 dell'articolo 1 gli infermieri di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, e gli infermieri pediatrici di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante, nonché le vigilatrici d'infanzia con titolo conseguito ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098, ed equipollente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 70 del 1997.

3. Hanno diritto di iscriversi all'ordine di cui al comma 3 dell'articolo 1 le ostetriche e gli ostetrici di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante o di titolo equipollente.

4. Hanno diritto di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 4 dell'articolo 1 i fisioterapisti di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, i logopedisti di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, gli ortottisti - assistenti di oftalmologia di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743, i podologi di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666, i terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56, i tecnici della riabilitazione psichiatrica di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, n. 182, i terapisti occupazionali di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136, gli educatori professionali di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

5. Hanno diritto di iscriversi all'ordine di cui al comma 5 dell'articolo 1 i tecnici sanitari di radiologia medica di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 746, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

6. Hanno diritto di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 6 dell'articolo 1 i tecnici sanitari di laboratorio biomedico di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 745, i tecnici audiometristi di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667, i tecnici di neurofisiopatologia di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183, i tecnici ortopedici di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665, i tecnici audioprotesisti di cui al re-

golamento recato dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668, i tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316, gli igienisti dentali di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, i dietisti di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento recato dal decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

7. Hanno diritto altresì di iscriversi agli albi e agli ordini di cui alla presente legge i possessori di titoli che, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono stati dichiarati equipollenti a quelli di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

8. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea possono iscriversi all'albo se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento professionale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento.

9. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale nel rispetto della normativa generale in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano, previo riconoscimento del titolo di studio abilitante effettuato dal Ministero della salute.

10. L'iscrizione agli albi e agli ordini di cui alla presente legge costituisce condizione essenziale e obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.

11. Nel caso in cui si verificasse l'assenza di uno o più dei requisiti richiesti dal comma 1 per l'iscrizione, il consiglio diret-

tivo dell'ordine, dopo aver preliminarmente ascoltato l'interessato, può disporre la cancellazione dall'albo.

Art. 9.

(Altri titoli idonei per l'iscrizione agli albi)

1. Sono idonei ai fini dell'iscrizione agli albi di cui alla presente legge i titoli che, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono dichiarati equivalenti a quelli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge.

2. Nei provvedimenti di individuazione di nuove professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è indicato l'ordine presso cui confluisce la nuova professione.

Art. 10.

(Accorpamento o separazione degli ordini)

1. La riorganizzazione a livello territoriale degli ordini secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 15 è disposta dal Ministro della salute su proposta dell'assemblea degli iscritti all'ordine o agli ordini interessati, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11.

(Istituzione di un ordine autonomo)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, può essere costituito un ordine autonomo specifico per una delle professioni sanitarie di cui alla presente legge, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) la professione che chiede di costituirsi in ordine conti almeno 20.000 iscritti ai propri albi, e sia presente con un minimo di 500 operatori in almeno diciotto regioni;

b) gli iscritti agli altri albi dell'ordine di origine non siano complessivamente meno di 20.000 unità;

c) la decisione di costituirsi in ordine autonomo sia approvata dagli iscritti all'albo della professione;

d) sia stato acquisito il parere favorevole della federazione nazionale.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Ministro della salute, previa verifica della sussistenza delle stesse, avvia la procedura per l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per disporre la costituzione del nuovo ordine.

3. Sono fatti salvi i diritti degli iscritti di cui al comma 1, lettera b), che continuano ad operare nell'ambito dell'ordine originario.

4. A seguito del riconoscimento del nuovo ordine autonomo, si procede alla rideterminazione degli ambiti territoriali e alla elezione degli organi rappresentativi dell'ordine da cui si distacca il nuovo ordine autonomo, nonché di quest'ultimo.

5. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento del nuovo ordine sono a totale carico degli iscritti all'ordine medesimo.

Art. 12.

(Attività e funzioni)

1. Sono confermate, per i professionisti sanitari di cui alla legge n. 43 del 2006, le funzioni e le attività corrispondenti a ciascun profilo professionale, come definiti dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nonché dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 13.

*(Estensione della giurisdizione
della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie)*

1. Ai professionisti di cui alla presente legge si applicano le norme di cui al capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. A tal fine la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l'esame degli affari concernenti ciascuna delle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero della salute per ciascuna federazione e da otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni. Gli oneri di funzionamento della commissione sono posti a carico delle federazioni nazionali.

2. In prima applicazione della presente legge e prima delle designazioni delle rispettive federazioni nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si provvede alla integrazione della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun albo comunicano al Ministero della salute le designazioni di competenza.

Art. 14.

*(Commissione di amministrazione
temporanea degli ordini)*

1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'ar-

articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, per ciascuno degli ordini, di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 1, una commissione straordinaria con l'incarico di amministrare gli ordini e di gestire il bilancio provvisorio fino all'elezione dei consigli direttivi.

2. La commissione di cui al comma 1, formata da non meno di tre componenti, è costituita da almeno un rappresentante per ciascuno degli albi facenti parte dell'ordine di cui si tratta.

3. Per il reperimento dei fondi necessari la commissione fissa l'entità del contributo a carico degli iscritti. L'elezione del consiglio direttivo è indetta entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 15.

4. Fino all'elezione dei consigli direttivi, restano in carica gli organi dei collegi degli infermieri professionali e degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI), dei collegi delle ostetriche e dei collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché quelli delle relative federazioni nazionali che assumono, rispettivamente, la denominazione di consiglio direttivo dell'ordine professionale e di comitato centrale della federazione nazionale.

Art. 15.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina esclusivamente i profili attinenti all'organizzazione degli ordini e degli

albi, nonché i profili relativi alle sanzioni e ai procedimenti disciplinari.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 16.

(Gestioni previdenziali)

1. Per gli appartenenti agli ordini delle professioni di cui alla presente legge sono confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Art. 17.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 18.

(Riscatto degli anni di studio per le professioni sanitarie)

1. All'articolo 8, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alle professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione, alla professione sanitaria ostetrica ed equipollenti, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».

Art. 19.

*(Disposizioni finanziarie e
clausola di salvaguardia)*

1. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi ordini professionali e dei relativi albi di cui agli articoli 1 e 3, ivi comprese le spese relative alla gestione provvisoria di cui all'articolo 14, sono a totale carico degli iscritti.

2. Le spese di istituzione e funzionamento delle federazioni sono a carico dei rispettivi ordini.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

